## Polizza all risks C.A.R. Schema tipo 2.3

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

C.A.R. Contractor's all risks appalti pubblici

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019 Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia.** Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



#### Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa sempre presente in polizza è per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo di assicurazione da qualunque causa determinati e per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, di cui l'assicurato sia civilmente responsabile.

#### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

Opere preesistenti	Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati, verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate.	
Costi di demolizione e sgombero	Sono indennizzabili le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.	
Danni causati da errore di progettazione o d insufficiente progettazione	Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.  Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.	

	È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.
Forza maggiore	La società risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi naturali di forza maggiore.
Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina	La società risponde per danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina.
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità	Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della sezione A Danni alle cose.
Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere	Sono indennizzabili, i danni materiali e diretti a macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere.
Rimozione, franamento o cedimento del terreno	Sono risarcibili i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.
Cavi e condutture sotterranee	Sono risarcibili i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
Vibrazione	Sono risarcibili i danni causati a terzi dovuti a vibrazione.



#### Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



#### Ci sono limiti di copertura?

#### Non sono indennizzabili:

- i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di Legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
- · i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- i danni di cui deve rispondere l'esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 codice civile;
- · i danni da azioni di terzi;
- · i danni da forza maggiore;
- Danni alle cose
- i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
- · i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
- i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

#### La società inoltre non è obbligata a indennizzare:

- · nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
  - rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
  - riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;

- pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
- consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
- qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di Legge;
- · nel caso di esecuzione di dighe:
  - le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
  - le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
  - le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio non funzionanti;
  - le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
  - le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
  - le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti:
  - le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.

Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

- · Lavori su opere ed impianti preesistenti:
  - i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportati nella scheda tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'art. 27, secondo comma.
- · Lavori su beni artistici:
  - nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.

Non sono considerati terzi:

- · il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti previsti dal precedente punto;
- persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di sevizio;
- le società le quali, rispetto al committente o al contraente che non sia una persona fisica, siano qualificate come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

## Responsabilità civile verso terzi


L'assicurazione non comprende:

- · i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla sezione danni alle cose;
- i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della Legge 24 dicembre 1969, n. 990;

- · i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione;
- la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- · i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- · i danni derivanti da polvere;
- · i danni derivati da polvere;
- le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- · i danni da furto:
- i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione;
- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione;
- i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione;
- i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- · i danni da azioni di terzi;
- i danni da forza maggiore;
- · i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

La compagnia non è obbligata a risarcire i danni verificatisi in occasione di:

- le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- i danni cagionati o agevolati da dolo dell'assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
- i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
- · i difetti di rendimento dei beni assicurati.
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.



#### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Denuncia di sinistro

Il contraente o l'assicurato deve sempre denunciare il sinistro per iscritto all'intermediario assicurativo di riferimento o alla compagnia.

### Cosa fare in caso di sinistro?

Inoltre deve:

- inviare, al più presto, un dettagliato rapporto scritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- limitare, per quanto possibile, l'entità del danno;
- fornire alla compagniae ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;

• conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

In caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso il contraente o l'assicurato deve informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

#### Per la copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere devono:

- fare la denuncia entro 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne vengano a conoscenza, descrivendo il fatto, le sue conseguenze, la data, il luogo e le cause;
- fare seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi per raccogliere tutti gli elementi per la difesa ed astenendosi dal riconoscere la propria responsabilità.

Il mancato adempimento dell'obbligo di denuncia nei termini indicati può comportare l'addebito del pregiudizio arrecato alla Compagnia (art. 1913 Codice Civile).

#### Assistenza diretta/in convenzione

Non esistono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.

#### Gestione da parte di altre imprese

Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre compagnie.

#### Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

## Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### Obblighi dell'impresa

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla compagnia entro 30 giorni dalla data:

- · dell'accordo diretto tra le parti o
- di consegna delle pronunce concordi dei periti o di quella del terzo perito, potendo le parti, in caso di disaccordo sull'ammontare del danno, dar corso ad una procedura per la sua valutazione (cosiddetta "perizia contrattuale").

# Quando e come devo pagare? Premio Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

### Regolazione del Premio

Durata

Rimborso

Il contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il contraente deve comunicare alla società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della Legge. La società emetterà le relative schede tecniche di variazione.



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

	In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il contraente
	deve darne immediata comunicazione alla società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art.
	1898 cod. civ., il contraente decade dal diritto al risarcimento.
Sospensione	

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il contraente, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Come pos	Come posso disdire la polizza?		
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.		
Risoluzione	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni		



#### A chi è rivolto questo prodotto?

Si rivolge alle aziende costruttrici aggiudicatarie di un appalto pubblico per la protezione di un'opera, durante la fase di esecuzione ristrutturazione, installazione e per i danni che possono causare a terzi.



#### Quali costi devo sostenere?

#### Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 12,98%, calcolato sul premio lordo.

#### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia **Ufficio Gestione Reclami** Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it All'impresa PEC: reclami@pec.zurich.it assicuratrice È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l'intermediario interessato. All'IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia.

#### **IVASS**

**AII'IVASS** 

Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito **www.zurich.it**.

Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):		
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <b>www.giustizia.it</b> (Legge 9/8/2013, n. 98).	
	La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).	
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.	
	La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.	
	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.	

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. *HOME INSURANCE*) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.